

CONFERENZA ITALIANA DEGLI ISTITUTI SECOLARI
C.I.I.S.

REGOLAMENTO DELLE CIIS LOCALI

Regolamento approvato dall'Assemblea della C.I.I.S.
il 09.05.2008

Regolamento delle CIIS locali

Capitolo I

Disposizioni generali e finalità

Art. 1

La CIIS a livello locale

La Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS) è presente a livello diocesano, interdiocesano e regionale attraverso organismi locali che ivi svolgono un ruolo di coordinamento degli Istituti secolari presenti su un determinato territorio.

Con la costituzione di una CIIS locale ci si propone di realizzare la mutua collaborazione fra gli Istituti, in un clima di fraternità evangelica, nella condivisione di esperienze, attività formative ed altre iniziative, nel rispetto della specificità di ciascun Istituto ed in collaborazione con la Chiesa locale.

È possibile la costituzione di una CIIS locale sia in ambito diocesano che interdiocesano.

La presenza di più CIIS sul territorio di una regione ecclesiastica porterà alla costituzione della CIIS regionale con funzioni di coordinamento.

La costituzione di una CIIS locale, a qualsiasi livello avvenga (diocesano, interdiocesano, regionale), deve riceve-

re l'approvazione da parte della Conferenza Italiana degli Istituti Secolari nazionale.

Art. 2

Aderenti alla CIIS locale

Hanno diritto di aderire alla CIIS locale, regolarmente costituita e approvata, esclusivamente gli Istituti secolari presenti sul territorio di competenza che siano iscritti alla CIIS nazionale.

Gli Istituti secolari non iscritti alla CIIS possono aderire in quanto siano a ciò autorizzati dalla CIIS nazionale.

Previa consultazione con la CIIS nazionale, possono essere invitate a partecipare, senza diritto di voto attivo e passivo, le associazioni non ancora erette in Istituto secolare.

Art. 3

Finalità ed attività

a. Nell'intento di svolgere un servizio rivolto a tutti i partecipanti, la CIIS locale si propone:

- ∞ di approfondire il carisma comune della consacrazione secolare – di laici e presbiteri diocesani – e le modalità per viverlo e comunicarlo, nella Chiesa e nel mondo;
- ∞ di offrire occasioni di formazione e di riflessione sulla presenza dei laici, consacrati e non, nella Chiesa e nella società contemporanea;
- ∞ di costituire, per i membri isolati degli IS, un'occasione di incontro, di preghiera e di sostegno.

b. Per il conseguimento di queste finalità, la CIIS locale promuove iniziative diverse, in collegamento con gli indirizzi proposti dalla CIIS nazionale.

Le iniziative possono riguardare:

- ∞ incontri formativi per tutti i membri della CIIS locale sulla vocazione e presenza secolare nel mondo e nella Chiesa;
 - ∞ seminari e giornate di studio e di confronto per la riflessione sullo stile di presenza dei cattolici nella società contemporanea, incontri aperti anche ad altri laici ed aggregazioni ecclesiali;
 - ∞ promozione e condivisione della pastorale vocazionale, in collaborazione con i C.R.V. (Centri Regionali Vocazioni) e i C.D.V. (Centri Diocesani Vocazioni) ed anche con USMI e CISM, ponendo particolare attenzione alla vocazione cristiana in senso lato;
 - ∞ incontri di preghiera o di riflessione aperti a tutti i membri degli Istituti secolari presenti sul territorio, in modo da costituire un riferimento concreto per ogni Istituto ed in particolar modo per quelli che sul medesimo territorio sono rappresentati da un solo membro o comunque da un numero esiguo di membri.
- c.** La CIIS locale mantiene i rapporti con i vescovi delle diocesi di riferimento, tramite i rispettivi Vicari Episcopali per la Vita Consacrata, fornendo le opportune informazioni circa le attività e le iniziative programmate e realizzate. Con sensibilità ed apertura alle esigenze ed alle prospettive della Pastorale sul territorio, la CIIS locale collabora attraverso la partecipazione di suoi rappresentanti agli organismi ecclesiali preposti, nominando delegati a tale scopo.
- Sarà cura dei delegati riferire al Consiglio o in riunioni della CIIS locale circa l'attività da loro svolta in questi

organismi; in tale ambito particolarmente opportuno sarà il sostegno offerto da tutti i membri.

Capitolo II

CIIS diocesana o interdiocesana

Art. 4

Organi della CIIS locale diocesana o interdiocesana

Organi della CIIS locale diocesana o interdiocesana sono: l'Assemblea, il Coordinatore e il Consiglio.

Il Coordinatore ed il Consiglio restano in carica tre anni, e sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Art. 5

Convocazione, composizione e funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Coordinatore, previa consultazione con il Consiglio, con comunicazione da inviare almeno 30 giorni prima della data stabilita, ai Responsabili di tutti gli Istituti secolari aderenti.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti indicati da ogni Istituto secolare (due per Istituto, di cui uno solo ha diritto di voto). Il nome dei rappresentanti per la partecipazione all'Assemblea deve essere comunicato dai singoli Responsabili al Consiglio della CIIS locale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ogni tre anni elegge il Coordinatore, il Consiglio ed i delegati che faranno parte degli organismi ecclesiali così come previsto dall'art. 3, punto **c**.

L'Assemblea viene convocata ogni anno per indicare proposte, discutere le iniziative ed approvare il bilancio.

Art. 6

Validità dell'Assemblea

Si ritiene valida l'Assemblea convocata in sede elettiva quando siano presenti i due terzi degli aventi diritto, regolarmente convocati con comunicazione del Coordinatore.

Art. 7

Elezione del Coordinatore

Risulta eletto Coordinatore chi abbia riportato, al primo scrutinio, la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea elettiva.

Qualora detta maggioranza non venga raggiunta verrà ritenuto eletto colui che abbia riportato, nel secondo scrutinio, il voto della maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea elettiva.

Al terzo scrutinio si riterrà eletto Coordinatore colui che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità verrà eletto il più anziano.

Art. 8

Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore:

- ∞ indice e convoca l'Assemblea;
- ∞ convoca il Consiglio e cura la programmazione e l'organizzazione delle attività;
- ∞ assume ed attua con il Consiglio locale le decisioni dell'Assemblea;

∞ rappresenta la CIIS locale presso gli organismi ecclesiali e dinanzi alla CIIS nazionale.

Art. 9

Il Consiglio: composizione, elezione e funzioni

Il Consiglio è composto da un minimo di due ad un massimo di sei membri.

Il numero dei membri del Consiglio è definito dal Coordinatore insieme al Consiglio in un Regolamento da emanarsi prima dell'Assemblea.

Risultano membri del Consiglio coloro che, in seguito alle votazioni dell'Assemblea elettiva, hanno riportato la maggioranza dei voti.

Al Consiglio compete:

- ∞ formulare proposte da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea;
- ∞ portare ad esecuzione le decisioni assunte;
- ∞ procedere alla redazione del bilancio;
- ∞ redigere ogni tre anni, a fine mandato, una relazione circa l'attività e la vita della CIIS locale da trasmettere alla CIIS nazionale.

Capitolo III CIIS regionale

Art. 10

CIIS locale regionale

La CIIS locale regionale svolge la funzione di coordinamento tra le varie CIIS diocesane e/o interdiocesane, co-

stituite sul territorio di una regione ecclesiastica, in vista della realizzazione di iniziative di maggior rilevanza.

Fa parte della CIIS regionale un membro eletto da parte del Consiglio delle CIIS diocesane e/o interdiocesane oltre al Coordinatore di ciascuna di esse o un suo delegato.

La CIIS locale regionale trasmette ogni tre anni, a fine mandato, alla CIIS nazionale, una relazione circa l'attività svolta.

Art. 11

Elezione del Coordinatore regionale

Il Coordinatore regionale viene eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti alla CIIS regionale anche tra membri degli Istituti secolari che non compongono il Consiglio della CIIS regionale.

Capitolo IV

Modalità di finanziamento

Art. 12

Autonomia amministrativa

Ogni CIIS locale deve provvedere, per il suo funzionamento e la realizzazione delle proprie attività, a forme di autofinanziamento.